



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

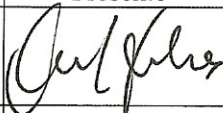
CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione n° 06

del 25/01/16

Oggetto: Controversia promossa dall'utente -TECH contro la compagnia telefonica WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a..

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio, nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

| Nominativo            | Carica          | Presente                                                                             | Assente |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Avv. Andrea LATESSA   | Presidente      |  |         |
| Avv. Giuseppe MILETI  | Vice presidente |  |         |
| Dott. Vincenzo CIMINO | Componente      |                                                                                      | assente |

Verbalizza il Dirigente del Servizio Ing. Riccardo Tamburro;

## IL CORECOM MOLISE

**VISTA** la legge 14 novembre 1995 , n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

**VISTA** la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "*Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni ;

**VISTO** l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*";

**VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

**VISTA** la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

**VISTO** il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/cons e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 26/01/2015 prot. n. 175/COM/14 con la quale l'utente Malaspina Angelo ha chiesto l'intervento del Corecom Molise mediante formulario GU14 per la definizione di una controversia insorta contro la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a. relativamente all'utenza telefonica 0874824027, l'utente richiede un indennizzo per il cattivo funzionamento della linea telefonica e l'indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti ed indebita fatturazione, oltre ad un indennizzo per mancato riscontro ai reclami presentati;

**CONSIDERATO** che con nota n. 540/CON15 del 09/03/2015 l'ufficio preposto ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 30 marzo u.s. per un'udienza fissando altresì i termini per le memorie e controdeduzioni, in detta udienza non si è giunti ad una composizione bonaria della controversia anche per mancata comparizione della compagnia telefonica;

**VISTI** gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione prot. n. 2390/15 del 13/04/2015 che si allega alla presente ;

**CONSIDERATO CHE :**

1. In data 23/01/2015 è stato presentato dal ricorrente TECH s.r.l. una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al prot. del CORECOM, in pari data al n. 159/CON15, contro la compagnia telefonica WIND Telecomunicazioni, il codice cliente risulta il seguente 504026037 al quale fanno riferimento diverse sim aziendali;
2. la richiesta riguardava il riconoscimento per una somma provvisoria di €. 3.500,00 per il danno arrecato a causa della sostituzione della piattaforma informatica per la gestione pratiche, e lo storno delle spese addebitate per il recesso anticipato al contratto;
3. con nota n. 317/COM/2015 DELL'11/02/2015 l'ufficio ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente e a convocare le parti per il giorno 9 marzo 2015, in detta udienza non si è giunti ad una composizione bonaria della controversia anche per la mancata comparizione della compagnia telefonica;
4. la provvisoria richiesta dal ricorrente è contemplata dall'art. 278 del c.p.c., quindi non applicabile, all'istituto in corso;



5. La Wind non ha presentato memorie difensive , mentre il ricorrente ha inoltrato anche il modello "D" all'autorità , nonché la copia dei reclami prodotti e le copie delle fatture;
6. si ritiene per cui di accogliere l'istanza in parte , rigettando la richiesta di somma provvisoria ed accogliendo la richiesta di indennizzo per malfunzionamento del servizio regolato dall'art. 5, comma 2, dell'allegato "A" alla delib. N. 73/11/CONS, nonché la richiesta di annullamento dei costi addebitati alla compagnia telefonica per il recesso anticipato del contratto;
7. il Comitato con nota n. 487 del 18/01/2016 ha convocato le parti per udienza collegiale ai sensi dell'art. 19, comma 2 allegato "A" delibera 173/07/CONS in data 25 gennaio 2016 ;

Il CO.RE.COM all'unanimità dei propri componenti, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

### **DELIBERA**

- Che in merito alla procedura di definizione della controversia – pratica n. 1/2015 prot. n. 159/COM 15 condivide la relazione e conseguentemente condanna la WIND Telecomunicazioni s.p.a. ad indennizzare la società istante per il malfunzionamento del servizio a decorrere dal 20/07/2013 sino al 26/09/2014, corrispondendole la somma di € 2.165,00 (duemilacentosessantacinque/00)

- Tale indennizzo deriva dall'applicazione di quello stabilito dall'art. 5 comma 2 del Regolamento (approvato con delibera n. 173/07 cons. dell'Agcom), raddoppiato ex art. 12 comma 2, essendo l'utenza di tipo affari. Detto indennizzo viene applicato , per ragioni di equità, in modo unitario a tutte le utenze , ex art. 12 co. 1 del Regolamento , in quanto qualora l'indennizzo fosse computato per ciascuna utenza dell'istante , il medesimo sarebbe assolutamente sproporzionato in ragione del disservizio causato;

- La somma liquidata dovrà essere maggiorata degli interessi legali calcolati a decorrere alla data di presentazione dell'istanza di conciliazione fino all'effettivo soddisfo

- Condanna altresì la Wind Telecomunicazioni s.p.a. a stornare le somme addebitate alla società Tech s.r.l. per il recesso dal contratto in quanto quest'ultimo è stato determinato dal suo inadempimento contrattuale non avendo fornito all'istante il servizio con le caratteristiche pattuite.

- Condanna la compagnia telefonica a corrispondere all'utente la somma di €. 150,00 (euro centocinquanta) a titolo di spese della presente procedura.

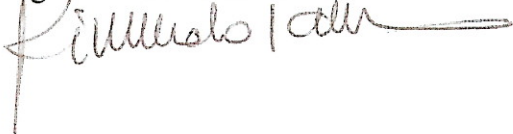
- Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

- L'operatore dovrà adempiere la presente delibera entro gg. 60 dalla notifica mediante assegno circolare da inviare all'indirizzo dell'istante ed entro lo stesso termine dovrà comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento.

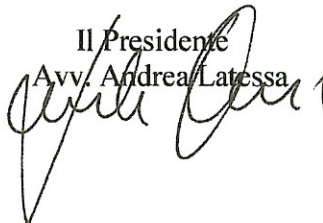
- *Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.*

La presente delibera formata da 3 facciate : è notificata alle parti a cura della struttura, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

Il Verbalizzante  
Ing. Riccardo Tamburro

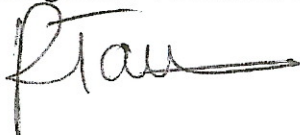


Il Presidente  
Avv. Andrea Latessa



La presente delibera e copia conforme all'originale che è conservata presso questa struttura ed è composta di n. fogli scritti fronte retro compresa la presente.

Il Segretario Verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Tan', written in a cursive style.

Il Presidente  
Avv. Andrea Latessa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Latessa', written in a cursive style.





Consiglio Regionale  
del Molise

corecom  
MOLISE



Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni

Prot. n° 929/008/15

Campobasso, li 13/4/15

**Regione Molise**

Consiglio Regionale

Prot. 0002390/15 Del 13/04/2015  
Arrivo - Consiglio - A MANO



Al Signor  
Segretario del  
Consiglio Regionale  
Dott. Vincenzo TOMA

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°1/2015

**Premesso**

In data 23.01.2015 è stata presentata dall'utente TECH S.R.L. una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°159/COM/15, avverso la compagnia telefonica B.T. Italia S.p.A. e relativa al codice cliente 504026037 al quale fanno riferimento diverse SIM aziendali.. *U.C.N.*

La richiesta riguardava il riconoscimento di una somma provvisoria di Euro 3.500,00 per il danno arrecato a causa della sostituzione della piattaforma informatica per la gestione pratiche, e lo storno delle spese addebitate per il recesso anticipato dal contratto.

Con nota n°317/COM/15 dell'11.02.2015 l'ufficio ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 9 marzo u.s. per una udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Il giorno 9.3.2015 si è tenuta l'udienza, del che è stato redatto il verbale che si allega, in detta udienza non si è giunti ad una composizione bonaria della controversia anche per mancata comparizione della Compagnia Telefonica.

Tutto ciò premesso

Si passa ad illustrare la documentazione rimessa dalle parti.

La provvisoria richiesta dal ricorrente è contemplata dall'art. 278 del c.p.c., quindi non applicabile, alla istituto in corso

La B.T. Italia S.p.A., non ha presentato memorie difensive, mentre il ricorrente ha inoltrato anche il modello "D" all'Autorità, nonché la copia dei reclami prodotti e le copie delle fatture.

Non risulta che la compagnia telefonica abbia dato riscontro ai reclami, ma è un dato influente, atteso che il ricorrente non ha richiesto l'indennizzo per tale mancanza, risulta invece perché dichiarato dal ricorrente che la compagnia telefonica in data 26.09.2014 ha comunicato all'utente di non potere soddisfare le esigenze per sottodimensionamento della rete.

Si ritiene, che l'istanza sia da accogliere in parte, rigettando la richiesta di somma provvisoria ed accogliendo la richiesta di indennizzo per malfunzionamento del servizio regolato dall'art. 5, comma 2, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS. nonché la richiesta di annullamento dei costi addebitati dalla compagnia telefonica per il recesso anticipato dal contratto.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario  
Dott. Lucio Dalla Torre